

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2016 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 15/10/2015 al n. 134978, con la quale il Sig. Renda Mario, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 02/08/17 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 51262 del 04/05/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Renda Mario ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 02/08/2017;
- VISTA la nota prot. n. 27478 del 30/05/2017, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 78925 del 10/07/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/09/2017;
- VISTO il DA n. 11013 del 21/07/1989, registrato alla Corte dei Conti il 23/09/1989, reg. n. 13, fgl. n. 128, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a a decorrere dall'1/06/1985 nella qualifica di Assistente tecnico, assumendo effettivo servizio in data 10/07/1986;
- VISTO il DDG n. 5146 del 14/05/2004 con il quale il Sig. Renda Mario, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che il Sig. Renda Mario alla data 31/08/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad  
a anni 65 mesi 7 e giorni 28 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 10/07/1986 al 31/08/2017	31	1	20
Servizio militare dal 04/08/1976 al 02/08/1977	0	11	29
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>19</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/09/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. RENDA MARIO, nato a Mineo il 02/01/1952, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 24 AGO 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE  
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

IL DIRIGENTE GENERALE  
L. Giammanco

